



Riunione del 23 Ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 13**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente Estensore
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente

11.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ROBERTA MIRAGLIA** in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore
- **GIUSEPPE MASSIMO FERRARO** n.q. di Presidente p.t. ASD Kalat Nissa Volley
- **ASD KALAT NISSA VOLLEY** n.p. Prtesidente p.t.

Con relazione *ex art.* 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Roberta Miraglia in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti della minore** per non aver in violazione degli artt. 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav 19, 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e del Codice Sportivo CONI, nonostante il regolare tesseramento con il sodalizio Albaverde Volley per la stagione sportiva 2012-13 ed i reiterati solleciti verbali e scritti del predetto sodalizio anche con le lettere del 6.10.2012 e del 22.10.12, eseguito le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza disattendendo all'obbligo di presentazione al raduno pre-campionato per le formazioni di Prima Divisione e Under 18 ed all'invito di sottoporsi alla rituale visita medica obbligatoria per la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e per aver, nonostante il vincolo tesserativo con l'anzidetto sodalizio, prestato l'attività sportiva in favore di altra società, ASD Kalat Nissa Volley, nella stagione sportiva 2012-13 partecipando alle sedute di allenamento presso il PalaCarelli di Via Rochester in Caltanissetta nelle ore serali dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì agli ordini del tecnico Sig.ra Susana Gorostiague senza aver ottenuto alcuna preventiva autorizzazione e/o rilascio del relativo nulla osta ad opera del sodalizio di appartenenza.



- Giuseppe Massimo Ferraro n.q. di Presidente pro-tempore della ASD Kalat Nissa Volley la violazione degli artt. 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T. e 55 Reg. Giur. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e del Codice Sportivo CONI, per aver l'atleta Roberta Miraglia nonostante il regolare tesseramento con il sodalizio Albaverde Volley per la stagione sportiva 2012-13 ed i reiterati solleciti verbali e scritti del predetto sodalizio anche con le lettere del 6.10.2012 e del 22.10.12 prestato l'attività sportiva in favore di altra società, ASD Kalat Nissa Volley, nella stagione sportiva 2012-13 partecipando alle sedute di allenamento presso il PalaCarelli di Via Rochester in Caltanissetta nelle ore serali dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì agli ordini del tecnico Sig.ra Susana Gorostiague senza aver ottenuto alcuna preventiva autorizzazione e/o rilascio del relativo nulla osta ad opera del sodalizio di appartenenza.

- ASD Kalat Nissa Volley in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T. e 55 Reg.Giur. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e del Codice Sportivo CONI, per aver l'atleta Roberta Miraglia nonostante il regolare tesseramento con il sodalizio Albaverde Volley per la stagione sportiva 2012-13 ed i reiterati solleciti verbali e scritti del predetto sodalizio anche con le lettere del 6.10.2012 e del 22.10.12 prestato l'attività sportiva in favore di altra società, ASD Kalat Nissa Volley, nella stagione sportiva 2012-13 partecipando alle sedute di allenamento presso il PalaCarelli di Via Rochester in Caltanissetta nelle ore serali dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì agli ordini del tecnico Sig.ra Susana Gorostiague senza aver ottenuto alcuna preventiva autorizzazione e/o rilascio del relativo nulla osta ad opera del sodalizio di appartenenza.

La Commissione Giudicante Nazionale

- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione degli incolpati all'udienza del 23 ottobre 2013 alla quale nessuno è comparso.

- letti gli atti ed esaminati i documenti;

- udita la relazione della Procura Federale in persona dell'Avv. Gullotta che concludeva con la richiesta di applicazione della sospensione della tesserata Roberta Miraglia da ogni attività federale da ogni attività federale per giorni 15, della sospensione da ogni attività federale del tesserato Giuseppe Ferraro nella sua qualità de Presidente p.t. della ASD Kalat Nissa per giorni 15, nonché della multa a carico della ASD Kalat Nissa Volley di € 100,00;



PREMESSA

La vicenda oggetto del presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal sodalizio ASD Albaverde Volley di Caltanissetta con esposto del 6 ottobre 2013 denunciava alla Procura Federale Fipav la condotta antiregolamentare tenuta dalle atlete Sigg.re Roberta Miraglia, Valentina Scarlata, Stefania Lunetta, Francesca Scarlata, Francesca Giannavola e Cusimano Martina le quali, nonostante il regolare tesseramento con il sodalizio Albaverde Volley per la stagione sportiva 2012-13 ed i reiterati solleciti verbali e scritti del predetto sodalizio anche con le lettere del 6.10.2012 e del 22.10.12, non avevano eseguito le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza disattendendo all'obbligo di presentazione al raduno pre-campionato per le formazioni di Prima Divisione e Under 18 ed all'invito di sottoporsi alla rituale visita medica obbligatoria per la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e per aver, nonostante il vincolo tesserativo con il sodalizio esponente, prestato l'attività sportiva in favore di altra società, ASD Kalat Nissa Volley, nella stagione sportiva 2012-13 partecipando alle sedute di allenamento presso il PalaCarelli di Via Rochester in Caltanissetta nelle ore serali dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì sotto le direttive impartite dal tecnico Sig.ra Susana Gorostiague senza aver ottenuto alcuna preventiva autorizzazione e/o rilascio del relativo nulla osta ad opera del sodalizio di appartenenza.

A sostegno della denuncia, il sodalizio esponente allegata la testimonianza resa dal Presidente del CP Fipav di Caltanissetta resa in data 29.06.2013.

In data 3 settembre 2013, il Sostituto Procuratore Fipav, letto l'esposto ed esaminata la documentazione ivi allegata, con particolare riferimento alla dichiarazione spontanea rilasciata dal Presidente del Comitato Provinciale Fipav in data 29.06.2013, contestava alle predette atlete ed ai Sigg.ri Susana Gorostiague e Giuseppe Ferraro, rispettivamente tecnico e Presidente pro-tempore della ASD Kalat Nissa Volley ed al sodalizio medesimo in persona del Presidente pro-tempore la condotta illecita sopra meglio descritta in violazione degli artt. 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 16 e 18 Statuto Fipav, 2, 19, 21, 22, 30, 31 e 32 R.A.T. e 55 Reg. Giur. nonché della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di tesseramento e del Codice Sportivo CONI.

L'atleta Stefania Lunetta, a propria difesa, faceva pervenire il provvedimento reso dalla competente C.T.A. della Sicilia del 22.12.2012 con il quale veniva disposto, in accoglimento della domanda dell'atleta, lo scioglimento del vincolo per giusta causa dalla ASD Albaverde Volley di Caltanissetta.

L'atleta Francesca Giannavola, a sostegno della propria difesa, produceva il nulla osta a titolo oneroso rilasciato dal sodalizio ASD Albaverde Volley di Caltanissetta con l'assegno bancario attestante l'avvenuto versamento del corrispettivo concordato per lo scioglimento tesserativo.

L'atleta Martina Cusimano, a propria difesa, faceva pervenire il provvedimento reso dalla competente C.T.A. della Sicilia del 21.01.2013 con il quale veniva disposto, in accoglimento della domanda dell'atleta, lo scioglimento del vincolo per giusta causa dalla ASD Albaverde Volley di Caltanissetta.



Valentina Scarlata e Francesca Scarlata, invece, hanno prodotto una memoria difensiva con la quale esponevano, come l'atleta Francesca Giannavola, l'avvenuto rilascio del nulla osta a titolo oneroso ad opera del sodalizio ASD Albaverde Volley di Caltanissetta descrivendo il numero identificativo dell'assegno bancario attestante l'avvenuto versamento del corrispettivo concordato per lo scioglimento tesserativo.

La tesserata, Sig.ra Susana Noemi Gorostiague, allenatore della ASD Kalat Nissa Volley, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale dichiarava di aver allenato le atlete nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e che, comunque, per quanto di sua conoscenza non praticavano attività federale. L'allenatore precisava altresì che la posizione tesserativa delle predette atlete era espressamente garantita dal Presidente del sodalizio Sig. Ferraro Giuseppe che, per regolamento, è l'unico soggetto responsabile in materia di tesseramento atleti. La Sig.ra Susana Noemi Gorostiague, inoltre, dichiarava di essere altresì a conoscenza che le atlete Stefania Lunetta, Francesca Giannavola, Martina Cusimano, Valentina Scarlata e Francesca Scarlata avevano ottenuto il nulla osta ad opera del sodalizio di appartenenza in epoca anteriore alla loro partecipazione alle sedute di allenamento da lei dirette.

Il sodalizio ASD Kalat Nissa Volley con il Presidente pro-tempore, Sig. Giuseppe Ferraro, faceva pervenire la memoria difensiva con la quale sosteneva che le atlete Stefania Lunetta, Francesca Giannavola, Martina Cusimano, Valentina Scarlata e Francesca Scarlata hanno partecipato alle sedute di allenamento in epoca successiva al rilascio in loro favore del nulla osta a titolo oneroso ovvero al provvedimento giudiziale di scioglimento per giusta causa.

Quanto all'atleta Roberta Miraglia, veniva precisato che l'atleta aveva partecipato ad alcune sedute di allenamento, comunque, nelle giornate di mercoledì e venerdì pomeriggio a mai in orario serale e comunque solo dopo aver sottoscritto regolare tesseramento con il centro di promozione sportiva UISP datato 15.10.12.

L'atleta Roberta Miraglia, confermava l'addebito dichiarando di aver partecipato alle sedute di allenamento presso la società ASD Kalat Nissa Volley senza alcuna autorizzazione e/o consenso del sodalizio di appartenenza ma comunque in epoca successiva alla sua regolarizzazione del tesseramento con il centro di promozione sportiva UISP perfezionato in data 15.10.12.

Dalla disamina della documentazione prodotta, la Procura Federale disponeva l'archiviazione nei riguardi delle atlete Stefania Lunetta, Francesca Giannavola, Martina Cusimano, Valentina Scarlata e Francesca Scarlata poiché l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

Disponeva altresì l'archiviazione nei riguardi della tesserata, Sig.ra Susana Noemi Gorostiague, allenatore della ASD Kalat Nissa Volley, in quanto estranea all'illecito contestato poiché rassicurata dal proprio presidente, Sig. Giuseppe Ferraro, circa la regolarità tesserativa delle predette atlete e la loro partecipazione alle sedute di allenamento.



Rimaneva invece, confermata la responsabilità dell'atleta Roberta Miraglia, del dirigente Sig. Ferraro Giuseppe e del sodalizio ASD Kalat Nissa Volley in merito ai fatti contesti poiché ammessi e comunque non superati dalla difesa sostenuta dai tesserati con la memoria difensiva dai medesimi prodotta.

Al riguardo, si precisa che l'azione disciplinare nei confronti della medesima atleta Roberta Miraglia preliminarmente archiviata con il procedimento disciplinare n. 122/2012-13 per insufficienza di elementi necessari per l'identificazione di persone e fatti, veniva ripristinata con l'odierno procedimento a seguito di nuova comunicazione del sodalizio ASD Albaverde Volley di Caltanissetta del 10.07.2013.

Tutto ciò premesso, La Commissione Giudicante Nazionale

OSSERVA

Se per le altre tesserate si è disposta l'archiviazione, diversamente non vi è dubbio alcuno circa la responsabilità disciplinare dell'atleta Roberta Miraglia per non avere eseguito le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza disattendendo l'obbligo di presentazione al raduno pre-campionato per le formazioni di Prima Divisione e Under 18 e l'invito di sottoporsi alla rituale visita medica obbligatoria per la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica.

Ed infatti, se è vero che, in assenza di specifici accordi tra Fipav e Uisp, la tesserata Miraglia era legittimata a prendere parte agli allenamenti del sodalizio con il quale partecipava al campionato Uisp, è altrettanto vero che la circostanza può costituire un ostacolo all'adempimento delle prestazioni sportive in favore del sodalizio Fipav con cui l'atleta risulta ancora oggi tesserata.

Parimenti, la circostanza di essere tesserata Uisp per altro sodalizio non la esonera dal sottoporsi a visita medica su richiesta del sodalizio Fipav.

A nulla rileva, inoltre, ai fini della esclusione della responsabilità disciplinare, che la prestazione sportiva offerta verso l'altro sodalizio fosse limitata alle sole sedute di allenamento e non anche delle gare ufficiali. L'allenamento, infatti, è occasione di fruizione dell'apporto tecnico necessario all'atleta ed al resto della compagine sportiva (squadra e allenatore) in vista del buon risultato della prestazione sportiva durante le gare ufficiali.

Era infatti onere dell'atleta conciliare e rispettare gli impegni presi con entrambi i sodalizi.

Ciò non è accaduto, in danno del sodalizio esponente.

Ciò posto non si ravvisa alcuna responsabilità in capo al sodalizio deferito ed al suo legale rappresentante per avere consentito all'atleta di prendere parte agli allenamenti della squadra partecipante al torneo organizzato dall'Uisp.

Ne consegue pertanto la responsabilità disciplinare della sola atleta.



P.Q.M.

applica all'atleta Roberta Miraglia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici (15). Dispone il non luogo a sanzione per gli altri deferiti.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is positioned below the printed name of the president.

Roma, 30 Ottobre 2013